



MODULO PER LA RICHIESTA DI REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI

**CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE
DEL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
VIA ALDO MORO 11/15
53100 SIENA (SI)**

Io sottoscritto/a _____

Nato/a il _____ a _____

Codice Fiscale _____

Residente a _____ C.A.P. _____

Via _____

tel. _____ - e-mail _____

DIPENDENTE DI: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SpA FRUENDO WI.DI.BA.

COMUNICA

Di aver effettuato in data _____ il versamento dell'importo di euro _____

a titolo di REINTEGRO DELL'ANTICIPAZIONE erogata nell'anno _____, per la motivazione e importo di seguito indicati:

spese sanitarie euro _____

acquisto/costruzione della prima casa euro _____

interventi recupero edilizio euro _____

ulteriori esigenze euro _____

2021 – CPA reintegro anticipazione



CASSA DI PREVIDENZA
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Allega copia della ricevuta del bonifico sul conto corrente aperto presso BMPS filiale di Siena (5800) intestato alla CASSA DI PREVIDENZA AZIENDALE PER IL PERSONALE MPS - IBAN: IT 81 D 01030 14200 000011107228

Data ____ / ____ / ____

firma _____

Si precisa che, sotto il profilo fiscale, il credito d'imposta per i versamenti eccedenti il plafond di 5.164,57 euro spetta limitatamente ad operazioni di reintegro relative a montanti maturati a far data dal 1 gennaio 2007 (dato rilevabile dal prospetto di liquidazione dell'anticipazione a suo tempo inviato all'iscritto)

Viceversa, i reintegri riguardanti i montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati alla Cassa come "contributi non dedotti" per la parte eccedente il limite di 5.164,57 euro.

All.to: Fotocopia del documento di identità.



ISTRUZIONI PER IL REINTEGRO DELLE ANTICIPAZIONI

- 1 -

Gli iscritti alla Cassa che abbiano percepito una anticipazione della posizione previdenziale possono effettuare in qualsiasi momento versamenti a titolo di reintegro al fine di ricostituire la posizione individuale esistente al momento dell'erogazione dell'anticipazione stessa.

Il reintegro può essere effettuato in unica soluzione o con versamenti successivi, comunque entro l'importo lordo dell'anticipazione percepita, anche mediante contribuzioni eccedenti il limite di deducibilità annuale fissato dalla legge, attualmente pari a 5.164,57 euro.

- 2 -

Per effettuare il reintegro occorre compilare ed inviare l'apposito modulo di comunicazione "modulo per la richiesta di reintegro delle anticipazioni", disponibile sul sito web della Cassa www.cassadiprevidenzamps.it, nella sezione Moduli, all'indirizzo indicato sul modulo stesso, anticipandolo tramite posta elettronica all'indirizzo disposizioni@cassadiprevidenzamps.it; al modulo dovrà essere allegata copia del bonifico effettuato.

In assenza di tale comunicazione la Cassa non potrà considerare le somme versate come reintegri e l'importo verrà rimborsato.

L'invio del modulo compilato e della copia del bonifico deve essere effettuata in occasione di tutti i versamenti.

La Cassa procederà all'investimento dell'importo versato a titolo di reintegro solo a seguito dell'avvenuta ricezione del modulo di comunicazione correttamente compilato e della copia del bonifico bancario. In caso di mancato o parziale invio della documentazione e/o inesatta compilazione, l'investimento potrà avvenire solo al perfezionamento della documentazione e con il primo valore quota successivo alla data del versamento.

- 3 -

Le somme versate a titolo di reintegro sono imputate alla posizione individuale dell'iscritto in modo da ricostruire i montanti maturati esistenti al momento dell'erogazione dell'anticipazione.

In caso di versamenti parziali le somme versate a titolo di reintegro sono imputate prioritariamente al montante maturato dal 01/01/2007 e, successivamente, al montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006 e al montante maturato fino al 31/12/2000.

- 4 -

I versamenti effettuati a titolo di reintegro delle somme anticipate sono deducibili dal reddito complessivo dell'iscritto ai sensi dell'art. 8, comma 4, del Dlgs.252/2005.

Sulle somme eccedenti il limite di deducibilità annua pari a 5.164,57 euro, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto all'iscritto un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento di fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Il beneficio fiscale di cui al precedente comma si applica sulle sole anticipazioni erogate dal 1° gennaio 2007 e in relazione ai montanti maturati a decorrere dalla predetta data; viceversa i reintegri riguardanti montanti riferiti a periodi pregressi sono equiparabili al versamento di contributi volontari e pertanto vanno comunicati alla Cassa come "contributi non dedotti" per la parte eccedente il predetto limite di 5.164,57 euro.